

**SCHEMA TIPO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER RICHIESTA DI ANTICIPO
BANDO RETI DI IMPRESE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE -ANNO 2015**

(da sottoscrivere nella forma dell'atto pubblico, ovvero della scrittura privata autenticata)

Premesso:

- che la sottoscritta impresa, avente sede legale in (Prov.) Via n. ... Codice Fiscale, in seguito denominata per brevità "Contraente", a mezzo del legale rappresentante Sig., nato a (Prov. ...) il, residente a in Via n. ... C.F. per il tramite dell'azienda capofila Codice Fiscale, ha presentato alla Regione Umbria - Servizio Politiche per il credito e internazionalizzazione delle imprese, domanda intesa ad ottenere un contributo a valere sul Bando "Reti di imprese per l'internazionalizzazione - anno 2015";
- che con Determinazione Dirigenziale del n. la Regione Umbria ha concesso alla contraente per la realizzazione del progetto, un contributo di €
- che nel Bando suddetto è prevista la possibilità di erogare un anticipo pari al 70 per cento dell'ammontare del contributo concesso a ciascuna azienda partecipante, a condizione che la stessa sottoscriva apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa;
- che in conformità al bando in questione, il Contraente, congiuntamente agli altri componenti l'aggregazione richiedente il contributo, è impegnato alla realizzazione di almeno il 70 per cento del progetto, pena la revoca dell'intero contributo.

Tutto ciò premesso e considerato:

La sottoscritta banca/società/assicurazione^(b), avente sede legale in (Prov.) Via n. ... Codice Fiscale, iscritta nel registro delle imprese di al n., e all'albo/elenco^(c), in seguito denominata per brevità "Garante", dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fideiussore/Garante nell'interesse del Contraente, a favore di Regione Umbria, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma anticipata di € _____ (€ _____).

Condizioni generali di garanzia:

1. Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Regione Umbria alla restituzione totale dell'anticipazione erogata al Contraente, qualora lo stesso contraente, ovvero i soggetti appartenenti all'aggregazione, non abbiano realizzato il progetto nei modi e tempi stabiliti dal Bando e relativi allegati, approvati con determinazione del dirigente del servizio Politiche per il credito e internazionalizzazione delle imprese n.... del..

2. Durata della garanzia

La garanzia ha durata sino alla data stabilita per la realizzazione del progetto, maggiorata di ulteriori sei mesi e quindi fino al _____.

Nel caso di concessione di proroghe del termine del completamento del progetto entro i suddetti termini, il contraente si impegna ad adeguare la durata della garanzia. Tale adeguamento non potrà, comunque, superare i 24 mesi a partire dalla data di stipula della presente scrittura.

Qualora ne ricorrano le condizioni, la Regione Umbria può disporre lo svincolo anticipato della garanzia dandone comunicazione al Contraente e al Garante.

3. Somma garantita

La somma garantita è pari al valore dell'importo di anticipazione concesso di €, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

4. Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta della Regione Umbria - mediante lettera raccomandata - e inviata per conoscenza anche al Contraente, motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia.

Il Garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod civ.

Il Garante rinuncia inoltre di opporre alla Regione Umbria alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

5. Elezione domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti dichiarano di eleggere domicilio presso le rispettive sedi legali.

6. Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della Regione Umbria il foro competente è quello di Perugia.

6. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge.

_____, li _____

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti delle condizioni generali:

1. Oggetto della garanzia
2. Durata della garanzia
3. Somma garantita
4. Escussione della garanzia
5. Elezione domicilio
6. Foro competente

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

(a) *Soggetto beneficiario del contributo.*

(b) *Soggetto che presta la garanzia.*

(c) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. N. 385/93 presso la Banca d'Italia.